


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 luglio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2000, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennali 2000-2002 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2000, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennali 2000-2002. Pag. 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 2.

Modifica della legge regionale n. 26 del 24 agosto 1987. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 3.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000 n. 4.

Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 5.

Eventi calamitosi degli anni 1994, 1996, 1997 e 1999 in Emilia-Romagna. Decreto legge 132/1999 convertito con modifiche nella legge 226/1999 ed ulteriori interventi di protezione civile Pag. 10

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 1.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 2.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1998. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 3.

Variazione del bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 4.

Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2000 Pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 1999, n. 29.

Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2000, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennali 2000-2002 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5, del 1° febbraio 2000)

(Omissis).

00R0238

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2000, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennali 2000-2002.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2000)

(Omissis).

00R0239

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 2.

Modifica della legge regionale n. 26 del 24 agosto 1987. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1987

1. L'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Interventi regionali). — 1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi riguardanti:

a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita, piste di discesa e di fondo, nonché i relativi piazzali e le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla realizzazione

delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti, nonché all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1;

b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a fune, nonché interventi di potenziamento degli impianti di innevamento;

c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili nonché sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse ricomprese in un unico progetto integrato;

2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o più dei seguenti effetti:

a) l'aumento del volume e della qualità del servizio offerto;

b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;

c) la riduzione dell'impatto ambientale;

d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 26 del 1987

1. L'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Tipologie dei contributi). — 1. Gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Gli interventi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto interessi attualizzati con abbattimento massimo del settanta per cento del tasso di riferimento.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 26 del 1987

1. L'art. 4 della legge regionale n. 26 del 1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Soggetti beneficiari e modalità di erogazione dei contributi). — 1. Possono usufruire del contributo regionale i soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ivi comprese le piste, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.

2. La giunta regionale, nel rispetto della programmazione in materia di turismo, definisce le priorità ed i criteri di valutazione per l'ammissione al contributo e le caratteristiche specifiche dei contributi, con particolare riferimento a:

a) tipi di iniziative da ammettere a contributo;

b) importi minimi e massimi di spesa ammissibile;

c) modalità e termini di presentazione delle domande;

d) procedure di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti;

e) condizioni per il convenzionamento ai sensi del successivo comma 5.

3. Sulla base delle domande pervenute, la giunta regionale predispone il programma degli interventi ammessi a contributo.

4. La Regione può avvalersi, previa intesa, delle province o delle comunità montane per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e dei successivi accertamenti, sopralluoghi e perizie necessari ai fini dell'erogazione dei contributi. La Regione può altresì conferire dette attività anche ad altri soggetti o enti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

5. La Regione, con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, previa convenzione, può affidare, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1999, l'istruttoria o l'erogazione dei contributi in conto interessi attualizzati previsti dal programma regionale di cui al comma 3 all'Istituto per il credito sportivo, o ad altro istituto di credito.

Art. 4.

Modifica all'art. 5 e abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 1987

1. L'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Cumulo dei contributi*). — 1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre disposizioni regionali, statali e dell'Unione europea.»

2. L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. La giunta regionale predispone l'atto di cui al comma 2 dell'art. 4 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ancorché modificate o abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 2000

ERRANI

00R0257

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 3.**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con legge regionale sulla base di accordi tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.

Art. 2.

Nomina dei rappresentanti regionali

1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico è effettuata dal consiglio regionale con le modalità previste dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 devono comunque possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla presente legge.

3. La nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel collegio dei revisori è effettuata dalla giunta regionale, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e con le modalità previste dalla legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 3.

Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Dalla data di cui all'art. 3 sono abrogate:

a) la legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, «Amministrazione, gestione e organizzazione dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna»;

b) la legge regionale 15 novembre 1978, n. 45, «Contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna»;

c) la legge regionale 10 novembre 1986, n. 41, «Integrazione dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 2000

ERRANI

Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 1.

Competenze regionali

1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nonché le funzioni regionali di vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica sullo stesso sono disciplinate congiuntamente dalle due regioni secondo le norme del presente accordo.

Art. 2.

Generalità

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti di cui al successivo art. 3, opera come strumento tecnico-scientifico delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e, in particolare, opera nell'ambito del Ser-

vizio sanitario nazionale garantendo alle regioni e ai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

2. Le regioni definiscono nella programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con l'ARPA, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici,

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della sanità;

q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zootecnica e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera come strumento tecnico-scientifico delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle regioni.

5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3.

Art. 4.

Produzioni

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le regioni possono incaricare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per le profilassi ed altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, previa informazione alle competenti giunte regionali, può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali ovvero ad aziende pubbliche o private per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse dei privati

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali.

2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite di concerto tra i presidenti delle giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna o, se delegati, tra i rispettivi assessori competenti per materia.

3. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, le giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ciascuna per il territorio di competenza e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della sanità con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993, approvano con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ha la sede legale e centrale in Brescia ed è articolato sul territorio delle due regioni in Sezioni provinciali.

2. L'istituzione di nuove Sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

b) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

c) l'organizzazione prevede, a livello regionale, consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.

4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 7.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:

- a) il consiglio di amministrazione ed il suo presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del presidente della giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro della sanità e delle nomine dei consigli regionali.

3. Non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione:

- a) i membri dei due consigli regionali;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla Regione.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, informa senza ritardo il presidente della giunta regionale della Lombardia. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente della giunta regionale decide definitivamente.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla sostituzione con le modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, uno dei due presidenti delle giunte regionali o almeno due dei suoi componenti.

9. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.

10. La misura delle indennità spettanti al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di amministrazione è stabilita dalla giunta regionale della Lombardia di concerto con quella dell'Emilia-Romagna nella misura massima del 65 per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della Regione in cui ha sede legale l'Istituto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.

Art. 9.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente, ciascuno in rappresentanza di una delle due regioni;
- b) predisporre lo statuto, e sue successive eventuali variazioni e lo trasmette per l'approvazione alle giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
- d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte regionali ed al direttore generale;
- f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti, predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, inviando le proprie osservazioni alle giunte regionali ed al direttore generale;
- g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo, predisposti dal direttore generale, trasmettendo alle giunte regionali ed al direttore generale le relative osservazioni;
- h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo alle giunte regionali ed al direttore generale le relative osservazioni;
- i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art. 5 da sottoporre all'approvazione delle giunte regionali.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della giunta della Regione Lombardia di concerto con la giunta della Regione Emilia-Romagna, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del consiglio stesso.

2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 11.

Il presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni, tra i rappresentanti designati dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente o di scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione si procede al rinnovo della presidenza e il nuovo presidente viene scelto tra i rappresentanti della Regione cui appartiene il presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

Art. 12.

Compiti del presidente

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione sia proposta dai singoli consiglieri, dal direttore generale o dai presidenti delle giunte regionali.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'Istituto. I provvedimenti d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce, ne garantisce l'attività scientifica ed in particolare provvede a:

- a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;
- b) predisporre ed adottare il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predisporre la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
- f) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- g) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, e proporlo per la verifica al consiglio di amministrazione;
- h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e proporla per la valutazione al consiglio di amministrazione;
- i) predisporre ed adottare il tariffario di cui al precedente art. 5.

2. Il direttore generale è nominato con delibera della giunta regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. In mancanza di concerto, su richiesta del presidente della giunta regionale della Lombardia, provvede alla nomina il Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo, da un direttore sanitario veterinario e dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 17. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

6. Il contratto del direttore generale è stipulato dal presidente della giunta regionale della Lombardia.

7. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la

giunta della Regione Lombardia di concerto con la giunta della Regione Emilia-Romagna, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.

9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Art. 14.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui:

- a) uno designato dal Ministero del Tesoro;
- b) due designati rispettivamente dalle regioni Emilia-Romagna e Lombardia e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale.

5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Art. 15.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Il direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17.

Il consiglio dei sanitari

1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo del direttore generale. Il numero, i requisiti, le modalità di nomina, il periodo di durata in carica dei componenti, nonché le modalità di funzionamento dello stesso sono stabilite nello statuto.

Art. 18.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Art. 19.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di cui al precedente art. 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3 del presente accordo;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto

Art. 20.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 21.

comitato di controllo

1. È istituito un comitato di controllo composto da:
 - a) i presidenti delle giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, o gli assessori da loro delegati; uno di essi, a turni annuali, presiede il comitato;
 - b) un dipendente dirigente regionale veterinario, per ciascuna Regione;
 - c) un dipendente dirigente regionale amministrativo, per ciascuna Regione.
2. Esercita le funzioni di segretario del comitato il dipendente regionale amministrativo della Regione cui spetta la presidenza del comitato.
3. Il comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il comitato si riunisce presso la sede della Regione cui appartiene il presidente di turno.

Art. 22.

Oggetto ed esercizio del controllo

1. Sono sottoposti all'approvazione del comitato di cui al precedente articolo:
 - a) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale;
 - b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica allo stesso;
 - c) il conto consuntivo e la relativa relazione gestionale;

d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

e) le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;

f) il trattamento economico del personale.

2. Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati ai presidenti delle giunte regionali ed al comitato entro dieci giorni dalla loro adozione; essi si intendono approvati qualora il comitato non si sia pronunciato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

3. Il direttore generale dell'Istituto invia altresì mensilmente ai presidenti delle due regioni gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

4. Nell'esercizio del potere di vigilanza il comitato dispone ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 23.

Norme finali e transitorie

1. Il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 649, gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e mantengono le attuali competenze ed attribuzioni fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Il comitato di controllo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Fino all'istituzione del comitato di controllo di cui al precedente art. 21 è confermato il comitato di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo, con le attuali attribuzioni e competenze.

5. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 8, provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

6. Lo statuto è approvato con delibera della giunta della Regione Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna.

7. Entro il termine di cui al precedente comma 5, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

8. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 5 e 7, la giunta regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna, nomina un Commissario che provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina

00R0258

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000 n. 4.

Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.

Art. 2.

Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento

1. È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai «siti» individuati dalla Regione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 concernente «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche».

2. È accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.

Art. 3.

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.

3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione europea intendano svolgere in Italia l'attività di accompagnatore turistico, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. L'accertamento è di competenza del comune nel quale viene esercitata l'attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale.

5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.

7. Coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica.

Art. 4.

Deroghe

1. Non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 per i seguenti soggetti:

a) le guide degli Stati membri dell'Unione europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995;

b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle associazioni senza scopo di lucro previste dall'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;

c) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzie di viaggi, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.

2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:

a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;

b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.

3. Il nulla osta è rilasciato dal comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.

4. I comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.

Art. 5.

Formazione professionale

1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalità stabilite dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

2. Nel rispetto delle direttive regionali le province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge.

3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.

Art. 6.

Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di riconoscimento

1. La provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.

2. La provincia cura la pubblicazione annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

3. La provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.

Art. 7.

Funzioni amministrative di vigilanza e controllo

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 «Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» e successive modifiche.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;

b) da L. 100.000 a L. 600.000, per la mancata esibizione del tesserino;

c) da L. 2.000.000 a L. 12.000.000, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento.

2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 9.

Sospensione e revoca dell'abilitazione

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8;

b) comportamento scorretto nell'esercizio della attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

Art. 10.

Pubblicità dei compensi professionali

1. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le associazioni comunicano entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 3, già banditi o autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide ambientali-escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel turismo montano.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3, dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.

3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.

4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di presenza di L. 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.

2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.

3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della legge regionale n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 1994, n. 3.

1. Il titolo della legge regionale n. 3 del 1994 concernente «Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna», è sostituito dal seguente: «Ordinamento della professione di guida alpina».

2. All'art. 1 della legge regionale n. 3 del 1994 le parole: «delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna» sono sostituite dalle seguenti: «della professione di guida alpina».

3. L'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1994 è così sostituito:

«Art. 7. (*Pubblicità dei compensi professionali*). — 1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.

2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le associazioni comunicano entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.».

4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il titolo II della legge regionale n. 3 del 1994.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, concernente: «Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico».

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 11 si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 16.

Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo

1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.

2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.

3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Al presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 2000

ERRANI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 5.

Eventi calamitosi degli anni 1994, 1996, 1997 e 1999 in Emilia-Romagna. Decreto legge 132/1999 convertito con modifiche nella legge 226/1999 ed ulteriori interventi di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nella Regione Emilia-Romagna in attuazione del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al completamento del programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) dello stesso decreto-legge n. 6 del 1998 convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998.

Art. 2.

Interventi pubblici per eventi alluvionali, dissesti idrogeologici ed eventi sismici dell'ottobre 1996

1. I programmi degli interventi pubblici di cui all'art. 1, sono approvati dalla giunta regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24.

2. Alla attuazione del programma per la realizzazione ed il completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori della regione, colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, nonché per il riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza della costa e delle reti idrauliche, si provvede con i finanziamenti statali di cui ai commi 1 e 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 132/1999 convertito con modificazioni dalla legge n. 226/1999, con l'utilizzazione delle eventuali economie di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 24/1998 e con un concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna il cui ammontare sarà definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002.

3. Alla attuazione del programma di completamento degli interventi su edifici pubblici e di culto già avviati nei territori della Regione, interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996, si provvede con i finanziamenti di cui ai commi 1 e 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 132/1999 convertito con modificazioni dalla legge n. 226/1999, nei limiti di spesa che verranno fissati dalla giunta regionale.

4. Per il ripristino dei danni, aggravati dall'evento sismico dei giorni 15 e 16 ottobre, con il miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione di Montale, comune di Castelnuovo Rangone, è concesso un concorso finanziario, il cui ammontare sarà definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002. Per la realizzazione di tutte le attività finalizzate all'attua-

zione dell'intervento devono essere osservate le procedure di cui all'allegato B della deliberazione di giunta regionale n. 984 del 1999 e successive modifiche.

Art. 3.

Contributi a favore di soggetti privati per danni ad immobili, cagionati da frane nei comuni di San Benedetto Val di Sambro, nel 1994, e di Pellegrino Parmense, nel 1997.

1. Nei territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro e Pellegrino Parmense colpiti da eventi franosi rispettivamente nel giugno 1994 e nel gennaio 1997, sono concessi contributi a soggetti privati secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24, nei limiti dei finanziamenti che verranno autorizzati con la legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.

Art. 4.

Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica, danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago, in provincia di Modena.

1. La giunta regionale, a seguito dell'accertamento dei danni effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri già adottati in circostanze analoghe, approva il programma degli interventi per la riparazione dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena.

2. Il programma indica il contributo di spesa regionale per ogni singolo intervento con eventuali priorità derivate anche dall'importanza e intensità d'uso degli stessi immobili, individua i soggetti attuatori e i tempi, nonché determina le procedure di attuazione degli interventi comprensive di prescrizioni tecniche e parametri economici.

3. La giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori può completare la previsione programmatica degli interventi con l'indicazione di altre risorse rese disponibili dagli stessi soggetti attuatori ed evidenziate come cofinanziamenti.

4. Al complessivo contributo di spesa regionale di cui al comma 2 si provvede con apposito stanziamento definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio per l'esercizio 2000 e poliennale 2000-2002.

Art. 5.

Sostituzione comma 2 dell'art. 1 legge regionale 3 luglio 1998, n. 24

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1998 è così sostituito:

«2. per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonché del comma 14 dell'articolo medesimo limitatamente alla facoltà di avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca.»

Art. 6.

Collaborazione tra enti pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico ed amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento relative ai lavori di cui alla legge regionale n. 24 del 1998 ed alla presente legge possono essere espletate anche da organismi di altre pubbliche amministrazioni, quali provincie, comuni, comunità montane e consorzi di bonifica, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agi oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nelle parti entrate e spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei

finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1, art. 11 della legge regionale n. 31/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 2000

ERRANI

00R0260

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 1.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2000)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adozione della bandiera

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione Sicilia, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2.

Simboli ufficiali della Regione

1. L'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. I simboli ufficiali della Regione sono:

- a) la bandiera;
- b) lo stemma;
- c) il gonfalone».

Art. 3.

Esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:

a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;

b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;

c) su disposizione del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.

3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'art. 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4.

Modalità di esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.

2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5.

Luoghi deputati all'esposizione della bandiera

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:

a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

b) la sede della giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;

d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;

f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;

g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6.

Precedenza

1. Patto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7.

Tutela del decoro

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8.

Orari di esposizione della bandiera

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto.

2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9.

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.

2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sicilia.

Palermo, 4 gennaio 2000.

CAPODICASA

00R0147

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 2.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1998.

(Omissis).

00R0148

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 3.

Variatione del bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento.

(Omissis).

00R0149

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 4.

Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.

(Omissis).

00R0150

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2000.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2000)

REGIONE SICILIA**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazioni, presentata all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2000.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2000

CAPODICASA

L'assessore regionale del bilancio e delle finanze: PIRO

00R0151

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 1999, n. 29.

Regolamento di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: Disciplina dell'attività di estetista ed, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed, in particolare, gli articoli 46, 47 e 48;

Udito il parere n. 803 espresso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 18 maggio 1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 266 del 5 ottobre 1999;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione e il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 1/1990 è rivolto a coloro che hanno espletato l'obbligo scolastico e dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista.

2. Le materie di insegnamento del corso biennale di qualificazione sono le seguenti:

- cultura generale;
- psicologia ed etica professionale;
- sicurezza del lavoro e nozioni di diritto del lavoro e in materia contrattuale;
- organizzazione aziendale e normativa del settore;
- lingua straniera;
- chimica cosmetologica;
- fisiologia, anatomia, dermatologia;
- igiene ed alimentazione;
- tecnica professionale e fisica applicata;
- laboratorio.

3. Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzate al rilascio dell'attestato di qualifica di estetista valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 2.

1. Il corso di specializzazione della durata di un anno, con un minimo di novecento ore, è riservato a coloro che abbiano frequentato il corso biennale di qualificazione di cui al precedente articolo nonché ai soggetti di cui all'art. 8, comma 6, legge n. 1/1990, ed è finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.

2. Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono le seguenti:

- nozioni di gestione aziendale;
- tecnica di mercato;
- nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;

disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

cosmetologia;
dermatologia;
dietaologia;

utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;
cognizione di informatica applicata alla professione di estetista.

3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 3.

1. Il corso di formazione teorica della durata di un anno, con un minimo di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), legge n. 1/1990, è rivolto a coloro che abbiano svolto un anno di attività qualificata come dipendenti, a tempo pieno, di uno studio medico specializzato ovvero di una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e a soggetti che abbiano svolto un periodo di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendenti o collaboratori familiari, per un periodo non inferiore a tre anni, presso una impresa di estetista.

2. Tale corso, diretto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attività lavorativa in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità, abilita all'esercizio della professione di estetista.

3. Le materie di insegnamento del corso di formazione teorica sono:

cultura generale;
psicologia ed etica professionale;
normativa di settore e sicurezza del lavoro;
chimica, anatomia, fisiologia;
igiene ed alimentazione
cosmetologia;
dermatologia.

4. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 4.

1. Il corso di aggiornamento professionale della durata di un anno con un minimo di ore 300 di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 1/1990, è rivolto ai soggetti e dipendenti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo qualora la durata dei periodi di attività sia inferiore a quella indicata nei predetti commi ed è finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale di estetista mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3.

2. Al termine del corso di aggiornamento verrà rilasciato apposito attestato di frequenza utile per il conseguimento della nuova qualificazione professionale di estetista.

Art. 5.

1. Il ricorso di riqualificazione professionale della durata di un anno con un minimo di 550 ore, di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 1/1990, è rivolto ai soggetti che, all'entrata in vigore della legge

medesima, erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista.

2. Tale corso è diretto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilità relative alle qualifiche parziali già possedute in funzione di obiettivi inerenti alla formazione imprenditoriale e allo sviluppo della professionalità.

Le materie di insegnamento del corso di riqualificazione sono quelle previste dall'art. 3 integrate da esperienze di laboratorio.

3. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilità e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica professionale di estetista.

Art. 6.

1. Possono presentare proposte formative i soggetti previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

2. I progetti per i corsi di estetista, per una o più tipologie di cui ai precedenti articoli, elaborati e presentati in conformità agli indirizzi annualmente diramati dall'Assessore per il lavoro per tutte le iniziative di F.P., e contenenti l'illustrazione dettagliata dei percorsi didattici che si intendono realizzare, le discipline e i relativi programmi specificamente mirati al perseguimento di ciascuno degli obiettivi fissati nei precedenti articoli del presente decreto, saranno presentati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, li esaminerà e, in funzione dell'esigenza di una equilibrata distribuzione territoriale e della validità dei contenuti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuerà quelli validi ai fini dell'inserimento nel Piano regionale della formazione professionale dell'Assessorato del lavoro che autorizzerà, coordinerà e vigilerà i relativi corsi.

Art. 7.

1. Le prove finali si svolgeranno dinanzi a commissioni esaminatrici composte dai soggetti previsti nell'art. 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 4 novembre 1999.

CAPODICASA

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca:* BATTAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti - Sezione controllo della Regione Sicilia,
il 9 dicembre 1999.*

Registro n. 2, Presidenza regionale, foglio n. 99.

00R0152

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 207.000 - semestrale L 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.007.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 962.000 - semestrale L 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 2 8 0 0 0 *

L. 1.500